



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE

Direzione M. Legislazione agricola
M.2. Concorrenza

Bruxelles,
Rif. ARES(2010)
G:\sec\ae10\lb\IT\N 107-2010\DRC IT.doc

M.2/lb D(2010) 216653

FAX ALLA RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA

Oggetto: Aiuti di Stato/Italia (Regione Toscana)
N 107/10
Misura 6.1.14: Contenimento delle epizoozie

Con lettera del 17 marzo 2010, protocollata dalla Commissione lo stesso giorno, l'Italia ha notificato il regime di aiuti in oggetto ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

Da un esame preliminare della misura notificata è emersa la necessità di disporre di ulteriori informazioni ai fini di una corretta valutazione. Sarei quindi riconoscente se codesta Rappresentanza potesse invitare le autorità italiane a fornire complementi di informazione e chiarimenti in merito ai seguenti punti.

- (1) Secondo quanto disposto all'articolo 10, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006 e ribadito al punto 133 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale, i regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni e gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o delle perdite. Il regime in oggetto è inteso a compensare le perdite subite a seguito della campagna di vaccinazione condotta negli anni 2004 e 2005. Si invitano pertanto le autorità italiane a confermare che non saranno concessi aiuti intesi a compensare perdite subite più di tre anni prima della presente notifica.
- (2) Al punto 11 della notifica SANI si riconosce che i potenziali beneficiari nell'ambito della misura in parola potrebbero aver ricevuto in passato aiuti che sono oggetto di un ordine di recupero pendente da parte della Commissione. Tuttavia le imprese che hanno beneficiato in passato di aiuti incompatibili non ancora restituiti non possono ricevere aiuti nell'ambito di un altro regime. Si invitano pertanto le autorità italiane a rettificare tale voce.
- (3) Si invitano inoltre le autorità italiane a confermare che, conformemente agli Orientamenti, gli aiuti previsti dal regime in oggetto non possono essere erogati a imprese in difficoltà.

Poiché tali informazioni sono indispensabili per consentire ai servizi della Commissione di esaminare la misura in oggetto a norma dell'articolo 107 del trattato, mi pregio rammentare che il periodo di due mesi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio per l'esame dei progetti di aiuto decorre dalla data in cui detti servizi riceveranno i complementi di informazione richiesti.

Sarei grato a codesta Rappresentanza se volesse adoperarsi affinché sia trasmessa una risposta alla presente entro il termine di un mese.

Distinti saluti,



Rudolf MÖGELE
Direttore